

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2510

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

di concerto col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

(V. Stampato Camera n. 3957)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1990*

—————

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo
Statuto speciale per la Valle d'Aosta

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 50, comma quarto, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 28 e 30, comma primo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con la citata legge costituzionale 26 febbraio, n. 4.

ALLEGATO

1. L'articolo 28 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è così modificato:

«L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno 1.500 elettori».

2. Il primo comma dell'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è così modificato:

«E indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano almeno tremila elettori, oppure un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione».